



Camera di Commercio
Genova

Settore Registro Imprese – Albo Imprese Artigiane

**Spett. impresa
EHIAGHE CHUKS
Via S. Maria del Priano 6
16125 GENOVA**

Oggetto: Preavviso di cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 3 del D.P.R.23 luglio 2004, n. 247 come modificato dall'art. 40 del D.L. 76/2020 convertito nella L. 120/2020 – impresa EHIAGHE CHUKS (REA n. GE-497830 - C.F.: HGHCKS90B23Z335K)

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Visto l'art. 2188 c.c. e l'art. 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.ii. in tema di istituzione del Registro delle Imprese;

Visto il D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 e ss.mm.ii. recante il *“Regolamento di attuazione dell'art. 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del Registro delle Imprese”*;

Vista la L. 2 novembre 2000, n. 340 e ss.mm.ii. recante *“Disposizioni per la delegificazione di norme e la semplificazione dei procedimenti amministrativi”*;

Vista la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

Camera di Commercio

Industria Artigianato Agricoltura Genova

Via Garibaldi, 4 - 16124 Genova
Tel. +39.010.2704.400-338-339-342-331 Fax +39.010.2704.363
Call Center 800 070101
www.ge.camcom.it – registro.impres@ge.camcom.it
C.F. e P.IVA 00796640100



Visto Il D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247 e ss.mm.ii. recante il “*Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal Registro delle Imprese*”;

Vista la Circolare n. 3585/C del 14 giugno 2005 del Ministero delle Attività Produttive avente ad oggetto il Regolamento di semplificazione del procedimento per la cancellazione dal registro delle Imprese di imprese e società non più operative;

Visto l’art. 40, 1° comma del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 in base al quale “*il provvedimento conclusivo delle procedure d’ufficio disciplinate dal D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247 ... è disposto con determinazione del Conservatore*;

Considerato che la ratio del D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247 è costituita dalla cancellazione di posizioni individuali e societarie non più attive, la cui permanenza negli archivi del Registro delle Imprese determina inutili oneri amministrativi e finanziari per la gestione degli stessi e introduce elementi di incertezza nel regime di pubblicità delle imprese;

Ravvisata la necessità di migliorare la qualità e la veridicità delle informazioni giuridiche contenute nel Registro delle Imprese, al fine di assicurare che lo stesso rappresenti fedelmente la realtà imprenditoriale operante sul territorio;

Ritenuto che l’obiettivo di far conoscere l’avvio del procedimento in oggetto possa essere adeguatamente conseguito con modalità più agevoli e soprattutto meno dispendiose in ossequio ai principi di efficacia ed economicità dell’azione amministrativa;

Considerato che l’art. 32, comma 1 della L. 18/6/2009, n. 69 stabilisce che la pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi con effetto di pubblicità legale si intende assolta con la pubblicazione sui siti informatici delle amministrazioni tenute all’adempimento e che in ossequio alla predetta disposizione, l’Albo camerale della Camera di Commercio I.A.A. di



Genova è on line e consultabile alla pagina Internet

<https://albocamerale.camcom.it/genova/pubblicazioni?page=1> ;

Reputato che la pubblicazione all'Albo Camerale della comunicazione di avvio del procedimento in oggetto per il periodo di tempo di quarantacinque giorni previsto dall'art. 3, comma 3 del D.P.R. 247/2004 consente la diffusione più ampia possibile della notizia della procedura avviata dall'ufficio e costituisce una valida ed efficace modalità di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

Vista l'istruttoria effettuata dall'ufficio, dalla quale emergono le seguenti condizioni per l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese ex art. 3 del D.P.R. 247/2004:

l'impresa individuale AUTO FACILE DI CHELARU, iscritta nel Registro Imprese di Genova (REA: GE - 490736) risulta non aver compiuto, per oltre tre anni consecutivi, alcun atto riconducibile all'esercizio dell'attività (mancata presentazione di domande/denunce al registro Imprese/REA, mancato pagamento del diritto annuale);

- l'indirizzo PEC/domicilio fiscale dell'impresa risulta revocato;

- la Questura di Genova, con provvedimento del 29.7.2024, ha negato al Titolare il rilascio del permesso di soggiorno

INVITA

il Titolare a comunicare la cancellazione dell'impresa ovvero a fornire prova del possesso di requisiti idonei alla prosecuzione dell'attività, informando che della presente è data notizia mediante affissione all'Albo camerale per gg. 45.

Avverte che, decorsi quarantacinque giorni dall'affissione della notizia nell'Albo camerale senza che il Titolare, ai sensi dell'art. 2 comma 3 del DPR 247/2004, abbia fornito riscontro circa la cancellazione o il possesso di

Camera di Commercio

Industria Artigianato Agricoltura Genova



Camera di Commercio
Genova

Settore Registro Imprese – Albo Imprese Artigiane

requisiti idonei alla prosecuzione dell'attività dell'impresa, la stessa verrà cancellata d'ufficio con provvedimento del Conservatore del registro imprese di Genova.

IL CONSERVATORE

Dr. Marco Razeto

(Firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005)

Camera di Commercio

Industria Artigianato Agricoltura Genova

Via Garibaldi, 4 - 16124 Genova
Tel. +39.010.2704.400-338-339-342-331 Fax +39.010.2704.363
Call Center 800 070101
www.ge.camcom.it – registro.impres@ge.camcom.it
C.F. e P.IVA 00796640100